

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA



(PROVINCIA DI FOGGIA)



REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, SUL FUNZIONAMENTO, SULLA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANISMI CONNESSI

CAPO PRIMO

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari, a norma del TUEL n.267/2000 e successive modifiche.

2. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze degli organi indicati al comma 1 del presente articolo sono fissate dallo statuto e dal presente regolamento.

3. Se nel corso delle adunanze si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dal presente regolamento o dallo statuto la decisione su di essa è rimessa al Sindaco, seduta stante, senza discussione, sentiti il Segretario Comunale ed i Capigruppo

ART. 2

Le sedute del Consiglio Comunale possono essere videoregistrate ed eventualmente anche trasmesse in internet, gratuitamente

ART. 3

Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate nei termini stabiliti nello statuto secondo le seguenti modalità.

1. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.

2. La notifica può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente, incaricata o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.. Può anche avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo telegrafico, via fax o via pec ove il Consigliere lo richieda o lo consenta.

3. La notifica può essere fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 c.p.c.

4. Il messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta notifica.

5. La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco-ricevuta comprendente più consiglieri.

6. I Consiglieri che non risiedono nel comune possono designare un loro domiciliatario residente nel comune indicando, per iscritto, con lettera indirizzata all'Ufficio Segreteria Generale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale possono essere consegnati gli avvisi di convocazione.

7. Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno od anche via fax o pec, ove il Consigliere lo richieda o lo consenta senza bisogno di osservare altre formalità ritenendo pertanto che sia stato osservato ad ogni effetto di legge l'obbligo di notifica sancito dalla legge.

8. Si ritiene altresì osservato, ad ogni effetto di legge, l'obbligo della notifica, quando l'avviso venga consegnato a mani del Consigliere destinatario in uffici comunali o da funzionari comunali ed il medesimo rilasci attestazione di avvenuta ricezione dell'avviso stesso, mediante sottoscrizione, controfirmata dal funzionario comunale, che ha provveduto alla consegna.

ART. 4

L'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Comunale è compilato dal Sindaco.

- L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la seduta. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare deve essere effettuato per tutto il giorno lavorativo intero antecedente la seduta e durante la seduta stessa, fatta eccezione per le convezioni di urgenza, nelle quali gli atti e documentazioni dovranno essere disponibili almeno 24 ore prima della seduta. I documenti restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.
- Non si farà luogo a discussione di proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g., in merito alle quali non siano stati espressi i pareri obbligatori, fatta eccezione per gli atti di mero indirizzo.
- I pareri di cui al comma 4 del presente articolo devono essere depositati, insieme con la proposta, almeno 24 ore prima del Consiglio Comunale.
- Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le mozioni sono iscritti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Si rimanda allo Statuto Comunale per tutto quanto non indicato nel presente regolamento

ART. 5

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco e qualora quest'ultimo sia assente o impedito dall'Assessore più anziano .

ART. 6

L'adunanza inizia con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale.

Accertata l'esistenza del numero legale , il Presidente dichiara aperta la seduta.

Qualora gli intervenuti, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avvio di comunicazione, non raggiungano il numero legale per la validità della seduta, il Presidente scioglie la seduta, che va, quindi, dichiarata deserta.

Il Presidente, nel corso della seduta, non è più obbligato a verificare se sussista o meno il numero legale, a meno che non sia richiesto da uno o più Consiglieri . La verifica viene fatta per appello nominale.

ART. 7

Il Sindaco apre e chiude la seduta. Il Consiglio non può, nell'adunanza, discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno . Nessuno può parlare senza il permesso del Sindaco.

ART. 8

Il Sindaco mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni e provvede al buon andamento dei lavori consiliari .

ART. 9

Se un Consigliere turba l'ordine della seduta o la libertà della discussione ovvero pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Sindaco gli toglie la parola. Qualora il Consigliere persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può disporre la sospensione della seduta .

ART. 10

La trattazione di un argomento può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita per ulteriore discussione in altra seduta, qualora la proposta venga approvata dal Consiglio, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Presidente anche su proposta di un Consigliere può ritirare uno o più argomenti dall'ordine del giorno. Sul ritiro non c'è discussione .

ART. 11

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

Ove debbano essere espressi giudizi e la votazione riguardi comportamenti di persone, la seduta, su proposta del Sindaco e con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere segreta . In tal caso anche la votazione avviene con scrutinio segreto.

ART.12

Le persone che assistono alla seduta, sono tenute a restare in silenzio, ad astenersi da qualunque segno di approvazione o di dissenso e a mantenere un contegno assolutamente corretto.

ART. 13

La polizia dell'assemblea consiliare è esercitata dal Sindaco che dà alla Forza Pubblica in servizio e gli ordini necessari compreso quello di allontanare la persona o le persone, fra il pubblico, che turbassero l'ordine ed il regolare svolgimento della seduta .

ART. 14

In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualcuno dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato, con l'intervento della Forza Pubblica e su ordine del Presidente, e denunciato all'Autorità Giudiziaria competente secondo quanto disposto dall'art. 342 del Codice Penale .

ART. 15

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale con il compito di assicurare, anche, la stesura del processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità .

ART. 16

Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio Comunale è redatto processo verbale della deliberazione. Lo stesso viene sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Nel verbale devono essere indicati i nomi dei Consiglieri presenti, di quelli intervenuti nella discussione e di quelli astenutisi dalla votazione, nonché i voti favorevoli e quelli contrari .

ART. 17

Gli argomenti devono essere trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

Tuttavia, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere data la precedenza ad altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 18

Dopo l'enunciazione della proposta e della relazione da parte del relatore competente, il Presidente invita i Consiglieri alla discussione. Ove nessuno chiede la parola, il Presidente pone senz'altro la proposta in votazione. I Consiglieri che intendono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno

debbono farne richiesta al PRESIDENTE, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni.

ART. 19

Nessun Consigliere può parlare per più di una volta sullo stesso argomento, salvo che per fatto personale. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse .

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale, deve indicarne sinteticamente i motivi ed ha il diritto di replica per non più di 5 (cinque) minuti.

ART. 20

A nessuno è consentito interrompere chi parla, salvo che per richiamo al Regolamento da parte del Presidente .

ART. 21

L'intervento deve riguardare l'argomento in esame . Ogni intervento non può superare la durata di quindici minuti . Quando l'intervento ecceda il limite stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola .

Eguale obbligo ha il Presidente nei confronti dell'oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento, seguiti a discostarsene . Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua conclusione ad altra seduta .

ART. 22

Durante la discussione generale di un argomento possono essere presentate da ciascun Consigliere proposte di emendamento . Tali proposte sono votate prima che sia stato posto termine alla discussione generale, secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso la presidenza che ne da la lettura. Ha precedenza la votazione sugli emendamenti soppressivi. segue quella sugli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ritirati da presentatori possono essere fatti propri da altri Consiglieri .

ART. 23

La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione, nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi. Sulle stesse possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti .

La discussione sull'argomento principale non può proseguire senza che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva .

ART. 24

La seduta, su richiesta presentata dal Presidente o da un gruppo consiliare, non può essere rinviata o temporaneamente sospesa e ripresa nel termine stabilito, qualora la richiesta venga approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti .

ART. 25

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente, quando nessun Consigliere sia più iscritto a parlare.

ART. 26

Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese .

ART. 27

Il voto palese viene espresso, di regola, peralzata di mano; il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se c'è chi la richiede prima della proclamazione. Il Presidente e il Segretario accertano il risultato della riprova.

ART. 28

Lo scrutinio segreto ha luogo mediante schede il Presidente, in tal caso, procede alla designazione di tre scrutatori scelti in seno al Consiglio, di cui almeno uno dalla minoranza.

Dopo l'avvertenza dal Presidente circa il significato del voto, lo stesso convoca singolarmente i Consiglieri per consegnare la scheda al tavolo della Presidenza.

Gli scrutatori contano le schede onde accertare la corrispondenza con il numero dei votanti e procedono poi allo spoglio delle medesime. Comunicano, quindi, al Presidente, per la proclamazione il risultato della votazione, il numero delle schede bianche o nulle.

ART. 29

Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato . Se si verificano irregolarità, il presidente può ritenere invalida la votazione e dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente. Si intendono approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli. A parità di voti, la ripetizione della votazione è, di regola, rinviata alla seduta successiva. Il Consiglio può, qualora ritenga di provvedere, deliberare la ripetizione della votazione nella seduta stessa .

ART. 30

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie con il Comune o con organismi da questi amministrati o soggetti amministrazione o vigilanza, nonché quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile o di conferire a questi ultimi impieghi o incarichi.

ART. 31

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.

ART. 32

Qualora siano stati accolti emendamenti, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo modificato .

ART. 33

Ogni gruppo Consigliare, attraverso il Capo gruppo o altro Consigliere a ciò delegato, prima che si dia inizio alle operazioni di votazione, può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per non più di cinque minuti. E' fatta salva la facoltà di ogni consigliere di formulare proprie dichiarazioni di voto.

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

ART. 34

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

Le interrogazioni sono presentate al Presidente per iscritto e l'interrogazione deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta .

Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla data di presentazione per il loro svolgimento.

Le interrogazioni con risposta scritta, il Presidente è tenuto a rispondere entro il termine massimo di venti giorni . Se la risposta non è data entro detto termine, l'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per lo svolgimento in aula.

ART. 35

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella della Giunta su determinati problemi. Le interpellanze sono presentate per iscritto ed iscritte all'ordine del giorno del Consiglio in una seduta successiva alla data di presentazione. Il presentatore svolge l'interpellanza davanti al Consiglio; segue la risposta del Presidente;

l'interpellante può replicare.

Lo svolgimento e la replica non possono superare i cinque minuti.

Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate. In tal caso, il Presidente potrà dichiarare di essere pronto a rispondere o di dover differire la risposta nella seduta successiva.

Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente.

E' riservato all'interrogante non soddisfatto di presentare una interpellanza ed all'interpellante di presentare una mozione sullo stesso argomento .

ART. 36

La mozione, intesa a promuovere una deliberazione o un voto del Consiglio su un determinato argomento, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ogni gruppo. Sono ammesse dichiarazioni di voto. Ogni intervento non può superare i cinque minuti più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto in un'unica discussione. Le mozioni vanno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37

Il Consigliere, che non intervenga senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica . In tal caso il Presidente notifica al Consigliere la proposta di decadenza, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

La proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato, sono sottoposte alla prima seduta successiva, all'esame del Consiglio.

La proposta di decadenza è approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

L'interessato può partecipare all'adunanza. Nella stessa seduta, il Consiglio, ove la proposta di decadenza venga accolta, provvede alla surrogazione con che ne ha diritto, previo convalida .

ART. 38

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari e le disposizioni precedenti relative alle materie trattate dallo stesso .